COMMISSIONE V

DIFESA

CXL.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GUERRIERI FILIPPO**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 909

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Elevazione del limite massimo di età per la nomina a sottotenente in servizio permanente degli allievi dell'Accademia militare provenienti dai sottufficiali dei carabinieri. (2939) 909

PRESIDENTE 909,910

MARZAROTTO, *Relatore* 909

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

CARRON ed altri: Provvedimenti a favore degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze Armate, esuli dai territori metropolitani e coloniali caduti per effetto del trattato di pace. (1899) . . 910

PRESIDENTE 910

CARRON 910

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 910

Votazione segreta:

PRESIDENTE 910

La seduta comincia alle 10.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato De Caro Raffaele.

Discussione del disegno di legge: Elevazione del limite massimo di età per la nomina a sottotenente in servizio permanente degli allievi dell'Accademia militare provenienti dai sottufficiali dei carabinieri. (2939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione del limite massimo di età per la nomina a sottotenente in servizio permanente degli allievi dell'Accademia militare provenienti dai sottufficiali dei carabinieri », per il quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole. Il relatore, onorevole Marzotto, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARZAROTTO, *Relatore*. L'illustrazione di questo disegno di legge è molto breve. Il decreto 9 luglio 1936, n. 1546, fissava in 25 anni il limite massimo di età per l'ammissione dei sottufficiali dei carabinieri all'Accademia militare: recentemente, un decreto presidenziale ha elevato di due anni tale limite, portandolo, cioè, da 25 a 27 anni. Poiché il limite massimo di età per la nomina di codesti sottufficiali a sottotenente in servizio permanente è stabilito, secondo il decreto 14 marzo 1938, n. 596, in 28 anni, è chiaro che, prolungando di due anni il limite massimo di età per l'ammissione all'Accademia militare, si rende necessario prolungare di due

anni il limite massimo di età per la nomina a sottotenente. Questo è lo scopo del disegno di legge in discussione, e pertanto, ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il limite massimo di età, previsto dall'articolo 1, n. 2, del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, per la nomina a sottotenente in servizio permanente degli allievi dell'Accademia militare provenienti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, è elevato ad anni 30 ».

Trattandosi di articolo unico, poiché non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Carron ed altri: Provvedimenti a favore degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze Armate, esuli dai territori metropolitani e coloniali ceduti per effetto del trattato di pace (1899).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Carron, Guerrieri Filippo, Cuttitta, Tanasco, Marzarotto, Codacci-Pisanelli, Geuna, Fadda, Bettinotti, Murgia, Valandro Gigliola, Cavalli, Meda, Cecconi, Pagliuca, Bosco Lucarelli, Vocino, Baresi: Provvedimenti a favore degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, esuli dai territori metropolitani e coloniali ceduti per effetto del trattato di pace.

Prego il proponente, onorevole Carron, di fare il punto della situazione.

CARRON. Vi è tuttora il parere della Commissione finanze e tesoro contrario alla indiscriminata immissione nei ruoli di codesti ufficiali e sottufficiali. Sarebbe opportuno sentire in proposito il parere del rappresentante del Ministero della difesa.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Purtroppo siamo sempre allo stesso punto. In conformità del parere della Commissione finanze e tesoro, il Ministero della difesa è contrario alla immissione in ruolo degli ufficiali e sottufficiali di cui alla proposta di legge, ma non si oppone a che siano prese in esame speciali norme per il loro trattamento di quiescenza.

Ritengo, tuttavia, opportuno prendere preventivi accordi col proponente, onorevole Carron, e riprendere poi la discussione in una delle prossime sedute.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione della proposta di legge s'intende rinviato ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

Elevazione del limite massimo di età per la nomina a sottotenente in servizio permanente degli allievi dell'Accademia militare provenienti dai sottufficiali dei carabinieri. (2939):

Presenti	26
Votanti	18
Astenuti	8
Maggioranza	10
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Bazoli, Bettinotti, Carron, Cavalli, Coppi Alessandro, Cuttitta, Dal Pozzo, Guerrieri Filippo, Marzarotto, Meda, Medi, Orlando, Pagliuca, Pietrosanti, Valandro Gigliola, Viola, Vocino.

Si sono astenuti:

Barontini, Borellini Gina, Floreanini Della Porta Gisella, Pajetta Giuliano, Reali, Ricci Mario, Roveda, Saccenti.

È in congedo:

De Caro Raffaele.

La seduta termina alle 10,20.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI